



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Direttive sull'utilizzo dell'ordine di pagamento elettronico di PostFinance SA (OPAE)

Valide dal 1° settembre 2011

Stato: 1° gennaio 2025

318.104.01 i OPAE

01.25

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° settembre 2011

Il presente supplemento contiene adeguamenti concernenti i formati degli OPAE (v. informativa AVS n. 290, in tedesco e francese). PostFinance SA ha introdotto lo standard ISO 20022 (XML) e apportato adeguamenti al traffico dei pagamenti con novità negli OPAE.

Le presenti direttive sono state adeguate di conseguenza e permettono ora l'utilizzo dell'OPAE in aggiunta all'OPAE nel formato TXT (N. 1008).

L'OPAE nel formato XML è utilizzato per le modalità di pagamento TP 1, TP 2.1, TP 2.2 e TP 7 (N. 1007).

Negli OPAE XML è obbligatoria l'indicazione del codice PENS. Esso garantisce il puntuale pagamento delle rendite alla data della valuta, a prescindere dallo stato del conto.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° novembre 2017

A seguito della soppressione del pagamento in contanti a domicilio il 1 novembre 2017, viene a cadere il termine:

- mandati di pagamento del servizio interno.

Sono stati modificati i numeri marginali seguenti:

1007 Il pagamento principale delle rendite può essere effettuato
11/17 sia con il nuovo formato OPAE che con l'OPAE nel formato
TXT. Non si possono in nessun caso consegnare insieme
vecchie e nuove modalità di pagamento.

Si possono utilizzare le modalità di pagamento seguenti:

- pagamenti su conti postali del servizio interno: TT 01,
TT 05, TT 22 o TP 2.1
- pagamenti su conti bancari del servizio interno: TP 2.2
- pagamenti clearing del servizio interno: TT 02, TT 05,
TT 27 o TP 3

1008 soppresso
11/17

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2019

In seguito agli adeguamenti operati da PostFinance SA elencati di seguito, sono stati adeguati o soppressi i numeri marginali esposti nel presente supplemento:

- introduzione del nuovo software di core banking dal 1° gennaio 2018
- soppressione dei mandati di pagamento (pagamento in contanti da parte del postino)
- sostituzione del vecchio formato OPAE TXT per gli ordini di pagamento elettronici.

2. Disposizioni generali

1003 I dettagli tecnici sono contenuti nel «Manuale OPAE», nel
1/19 «Manuale specificazione tecnica – Gestione creditori, debitori, cash e liquidità» e nelle «Disposizioni complementari all’AVS/AI/IPG» di PostFinance SA.

3. Termini di pagamento

1007 Il pagamento principale delle rendite può essere effettuato
1/19 con l’OPAE nel formato XML. Possono essere utilizzate le modalità di pagamento (TP) seguenti:

- pagamenti su conti postali del servizio interno: TP 2.1
- pagamenti su conti bancari del servizio interno: TP 2.2
- pagamenti clearing del servizio interno: TP 3

4. Configurazione dell’indirizzo

1009
1/19 soppresso

5. Campi riservati alle comunicazioni

1010 Per il pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG attraverso
1/19 OPAE nel formato XML bisogna indicare sempre il numero AVS dell’avente diritto alle prestazioni in conformità delle «Disposizioni complementari AVS/AI/IPG»

al «Manuale OPAE». Negli OPAE XML è obbligatoria l'indicazione del codice PENS.

1010.1 Il codice PENS serve a designare che si tratta del pagamento di una rendita. Deve essere indicato nell'ordine di pagamento per evitare che il pagamento venga eseguito come un normale pagamento creditori.
1/19

1011 Quando si utilizza l'OPAE nel formato XML (ISO 20022) bisogna fornire i dati concernenti il beneficiario del pagamento nell'elemento Creditor (TP 2.1, 2.2 e 3).
1/19

7. Ritiri

1017 soppresso
1/19

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene gli adeguamenti seguenti:

- adeguamento delle formulazioni per garantire l'uniformità e la chiarezza dei contenuti;
- chiarimento in merito al fatto che i pagamenti nazionali comprendono anche i versamenti per e dal Principato del Liechtenstein;
- aggiunta degli assegni familiari nell'agricoltura (AF) al pagamento di prestazioni AVS/AI/IPG;
- dato che PostFinance SA non fa distinzione tra pagamenti su conti postali e pagamenti su conti bancari, la precedente distinzione tra le modalità di pagamento è sostituita dal PA D (domestic).

La procedura e il contenuto materiale delle direttive non hanno subito modifiche.

A fronte delle modifiche elencate, i numeri marginali 1002, 1007 e 1011 sono stati adeguati di conseguenza.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/25.

Indice

Abbreviazioni	8
1. Campo d'applicazione	9
2. Disposizioni generali	9
3. Termini di pagamento	10
4. Configurazione dell'indirizzo	10
5. Campi riservati alle comunicazioni	11
5.1. Dati obbligatori	11
5.2. Dati facoltativi.....	11
6. Ordine di pagamento	12
6.1. Autorizzazione dell'esecuzione dell'ordine di pagamento	12
6.2. Prova dei pagamenti	12
7. Ritiri	13
8. Pagamenti da parte dei datori di lavoro	13
9. Entrata in vigore	13

Abbreviazioni

AF	Assegni familiari nell'agricoltura
AFam	Assegni familiari
AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CTDP	Circolare concernente l'assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi nonché il settore PostFinance SA
DGA	Direttive concernenti la gestione, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione degli atti in ambito AVS/AI/IPG/PC/PT/AFam/AF
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
N.	Numero/i marginale/i
OPAE	Ordine/i di pagamento elettronico/i
PC	Prestazioni complementari
PT	Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1. Campo d'applicazione

- 1001
1/25
- Le presenti direttive, emanate d'intesa con PostFinance SA, regolano le modalità di utilizzo dell'OPAE in particolare per
- i pagamenti ordinati dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie secondo l'art. 65 LAVS, le cui tasse vengono fatturate ai Fondi di compensazione;
 - il pagamento di prestazioni AVS/AI/IPG/AF da parte dei datori di lavoro.
- 1002
1/25
- Le direttive si limitano al traffico dei pagamenti nazionali. I pagamenti nazionali comprendono anche i versamenti per e dal Principato del Liechtenstein.

2. Disposizioni generali

- 1003
1/25
- I dettagli tecnici sono contenuti nel «Manuale OPAE», nel «Manuale specificazione tecnica» e nelle «Disposizioni complementari all'AVS/AI/IPG/AF» di PostFinance SA.
- 1004
1/25
- Sono applicate inoltre
- le direttive dell'UFAS sul traffico dei pagamenti negli ambiti AVS, AI, IPG e AF, e la CTDP
 - le DGA
- nella misura in cui non si dispone diversamente qui di seguito.

3. Termini di pagamento

- 1005 Le casse di compensazione possono per principio stabilire la data di scadenza dei pagamenti principali delle rendite, che deve però sempre corrispondere a un giorno feriale.
- 1006 Le date di scadenza stabilite dalle casse di compensazione possono essere modificate previa intesa, per tempo, con l'UCC.
- 1007 Il pagamento principale delle rendite deve essere effettuato
1/25 con l'OPAE nel formato XML e il PA D (domestic).
- 1008 soppresso
11/17

4. Configurazione dell'indirizzo

- 1009 soppresso
1/19

5. Campi riservati alle comunicazioni

5.1. Dati obbligatori

- 1010
1/25 Per il pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/AF attraverso OPAE nel formato XML bisogna indicare in ogni caso il numero AVS dell'avente diritto alle prestazioni in conformità delle «Disposizioni complementari AVS/AI/IPG» al «Manuale OPAE». Negli OPAE XML è obbligatoria l'indicazione del codice PENS.
- 1010.1
1/19 Il codice PENS serve a designare che si tratta del pagamento di una rendita. Deve essere indicato nell'ordine di pagamento per evitare che il pagamento venga eseguito come un normale pagamento creditori.
- 1011
1/25 Quando si utilizza l'OPAE nel formato XML (ISO 20022) bisogna fornire i dati concernenti il beneficiario del pagamento (avente diritto alle prestazioni) nell'elemento Creditor (PA D, secondo il N. 1007).

5.2. Dati facoltativi

- 1012 Nella misura in cui non è riservato ai dati obbligatori secondo il N. 1010, lo spazio è a disposizione delle casse di compensazione per altre comunicazioni (p. es. mese di rendita, ripartizione dell'importo da pagare, domicilio dell'avente diritto alle prestazioni nel caso di pagamenti a terzi, numero e data della fattura, deduzione dello sconto ecc.).

6. Ordine di pagamento

6.1. Autorizzazione dell'esecuzione dell'ordine di pagamento

1013 Le casse di compensazione possono affidare a terzi (centri di servizio) sia l'allestimento sia la consegna degli ordini di pagamento a PostFinance. L'autorizzazione per l'esecuzione degli ordini di pagamento da parte di PostFinance SA deve invece essere data senza eccezioni dalla cassa di compensazione.

6.2. Prova dei pagamenti

1014 Per ogni ordine collettivo si deve allestire un elenco interno dei pagamenti. Nel caso dei pagamenti di rendite l'elenco deve contenere almeno i dati seguenti:

- numero AVS dell'avente
 - indirizzo di pagamento
 - importo
 - ramo assicurativo (AVS/AI/compiti delegati)
 - totale dei pagamenti
 - nel caso di pagamenti misti: suddivisione del totale dei pagamenti in base alla categoria di prestazione (rendite ordinarie AVS, rendite straordinarie AVS, assegni per grandi invalidi dell'AVS, rendite ordinarie AI, rendite straordinarie AI, assegni per grandi invalidi dell'AI, compiti delegati) nella misura in cui la composizione del totale non viene comprovata diversamente.
- } per ogni pagamento

1015 Le casse possono sono libere nell'allestimento dell'elenco a condizione che esso permetta all'organo di revisione di controllare la legittimità dei pagamenti.

7. Ritiri

- 1016 I ritiri di ordini di pagamento si devono limitare allo stretto necessario. Le mutazioni devono quindi essere elaborate immediatamente prima della data di recapito.
- 1017 soppresso
1/19

8. Pagamenti da parte dei datori di lavoro

- 1018 I datori di lavoro che utilizzano l'OPAE per effettuare i pagamenti di prestazioni AVS/AI/IPG/AF di cui sono stati incaricati dalle casse di compensazione competenti devono stipulare un accordo speciale con PostFinance SA.
1/25
- 1019 La cassa di compensazione competente è responsabile affinché il datore di lavoro si attenga alle pertinenti direttive. Nel quadro di questa competenza, è autorizzata a impartire ulteriori direttive sia al datore di lavoro che all'organo di revisione incaricato di controllare i datori di lavoro.

9. Entrata in vigore

- 1020 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2001.